



IMU 2014

imposta municipale propria

Il Consiglio comunale di Strambinello:

- con deliberazione n. 15 del 10.09.2014, ha apportato modifiche al **Regolamento dell'Imposta Municipale Propria – IMU**. Il Regolamento è consultabile in questa sezione del sito;
- con deliberazione n. 16 del 10.09.2014, ha determinato **aliquote e detrazioni IMU** per l'anno 2014; la deliberazione è consultabile in questa sezione del sito.

ALIQUEUTE

- **abitazione principale e relative pertinenze** : **0,40 per cento**
(per le categorie ancora soggette all'imposta)
- **immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D** : **0,96 per cento**
(quota riservata allo Stato 0,76 per cento e quota di competenza comunale 0,20 per cento);
- **unità immobiliari diverse dall'abitazione principale e pertinenze e aree edificabili** : **0,76 per cento**
(da questa fattispecie vengono esclusi gli immobili classificati nella categoria catastale D ai quali si applica la percentuale di cui al punto precedente pari a 0,96 per cento)

DETRAZIONI:

detrazione nella misura di legge, per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, pari ad euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

L'IMU è dovuta per il possesso di qualunque bene immobile (fabbricati, aree fabbricabili), sito nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinato e di qualunque natura, **esclusa, a decorrere dal 01/01/2014 l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nella categoria A/1 – A/8 – A/9.**

I terreni agricoli nel Comune di Strambinello sono ancora esentati dal pagamento IMU.

Per “**abitazione principale**” si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

Per “**pertinenze dell'abitazione principale**” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento comunale IMU, il Comune di Strambinello riconosce le seguenti **assimilazioni all'abitazione principale**:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. (A decorrere dall'anno 2015 sarà considerata adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all' AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché non locata o data in comodato d'uso).
- l'unità immobiliare e relative pertinenze, concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'agevolazione si applica solo nel caso in cui il comodatario (colui a cui è concesso l'utilizzo dell'immobile) appartenga ad un nucleo familiare titolare di attestazione ISEE non superiore ai € 10.000,00.



COMUNE DI STRAMBINELLO

Regione Piemonte Provincia di Torino

Il versamento dell'imposta per l'anno in corso è effettuato in **due rate** :

1^ rata di ACCONTO entro il 16 giugno 2014: 50% dell'imposta dovuta sulla base delle aliquote 2013;

2^ rata a SALDO entro il 16 dicembre 2014 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2014.

La rata di dicembre dovrà contenere l'eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Si rammenta, a tal fine che, **per gli immobili di categoria D), il Comune deliberato un aumento di aliquota dal 7,6 ‰ del 2013 al 9,6 ‰ del 2014.**

Il versamento deve essere eseguito mediante l'utilizzo del modello F24, utilizzando il **codice catastale ENTE I969** ed i seguenti codici tributo:

codice	tributo	competenza
3912	IMU abitazione principale e pertinenze	COMUNE
3916	IMU aree fabbricabili	COMUNE
3918	IMU altri fabbricati	COMUNE
3925	IMU fabbricati gruppo D	STATO
3930	IMU fabbricati gruppo D	COMUNE

DICHIARAZIONE IMU

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il termine previsto dall'art. 13, comma 12 ter, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., fissato al **30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 30/10/2012. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e Finanze.

Nei termini previsti dal primo capoverso dovrà essere presentata dal soggetto passivo la dichiarazione I.M.U., supportata da idonea documentazione, comprovante l'assimilazione prevista all'art. 10 comma 3 e 4 del Regolamento IMU. La dichiarazione, presentata di anno in anno, deve essere corredata dall'attestazione di reddito ISEE valida, per le assimilazioni di cui al comma 3 dell'art. 10.

Un valido strumento per il calcolo dell'imposta e la compilazione del modello F24 è fornito dal sito:

http://www.amministrazionicomunali.it/imutasi/calcolo_imu_tasi.php

Si rammenta che il **codice catastale** del comune di Strambinello è: **I969**

L'ufficio tributi è disponibile per chiarimenti o assistenza nel calcolo del tributo, negli orari di apertura al pubblico (martedì 9-13 / giovedì 9-13 16-18 venerdì 9-12)

oppure

telefonticamente – tel. 0125.76691

con e-mail : strambinello@ruparpiemonte.it

Strambinello, 23 settembre 2014

Il Responsabile dei tributi – Gianna PIVIOTTI